

www.expartecreditoris.it

N.R.G. omissis/2014

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PESARO
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla Fazzini ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2014 promossa da:

SRL

attore

contro

BANCA

convenuto

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. come modificato con L. 69/09.

SRL ha chiesto l'accertamento della nullità della commissione di massimo scoperto e l'accertamento del superamento dei tassi soglia usurari, con condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 15.000,00, in relazione al contratto di conto corrente bancario n. omissis.

La BANCA convenuta si è costituita per chiedere il rigetto della domanda. Per lo svolgimento del processo si richiama il contenuto degli atti di parte.

Nella fattispecie attore è il correntista; la citazione ha contenuto generico; sono stati prodotti solo alcuni estratti conto, richiedendo la parte attrice la nomina di un consulente che *"eventualmente chiedendo alle parti opportuna integrazione" della documentazione prodotta, determini "se nel corso del rapporto l'istituto bancario abbia superato...i limiti fissati dalla legge 108/1996"*.

La richiesta di ctu è stata ritenuta esplorativa, con conseguente rigetto delle istanze istruttorie, limitate a tale unica richiesta; infatti, in base al principio dell'onere della prova, la mancanza della documentazione necessaria per l'espletamento della consulenza ricade sulla parte attrice, non essendo possibile integrare attraverso una consulenza la documentazione non prodotta nei termini di decadenza.

Sentenza, Tribunale di Pesaro, dott.ssa Carla Fazzini, n. 775, 8 ottobre 2015

Nella fattispecie, parte attrice non ha prodotto tutti i documenti necessari; non ha mai negato di aver regolarmente ricevuto gli estratti conto; non li ha richiesti prima del giudizio alla banca come era suo diritto.

Possono citarsi i precedenti conformi: sentenza del Tribunale di Milano 24.9.13, del Tribunale di Rimini 28.10.14, del Tribunale Firenze 14.10.14, ordinanze del Tribunale di Genova 23.7.14 e 10.6.14.

La pronuncia della Corte di Cassazione n. 21466 del 19.9.2013 si riferisce al diverso caso in cui attore è l'istituto di credito.

Alcune pronunce di merito hanno affermato un principio contrario a quello qui sostenuto, ritenendo che l'onere di produrre gli estratti conto gravi sempre sulla banca, anche quando attore è il correntista nel giudizio di ripetizione, facendo leva sul principio della vicinanza della prova.

Tale tesi sembra smentita da Cass. civ. Sez. 1, 07-05-2015, n. 9201 secondo cui *"L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto 'fatti negativi', in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costituito; tuttavia, in tal caso la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo, Ne segue che la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto, e ove ne manchi la completa documentazione, a partire dal c.d. saldo zero e del pari il correntista, pur agendo per l'accertamento negativo, dovrà fornire la prova della fondatezza della propria domanda, producendo l'estratto conto zero, tanto più ove si tenga conto che tale estratto conto, inviato per legge ai correntisti, fa sì che gli stessi si trovino in posizione paritaria rispetto alla banca sotto il profilo della possibilità di produrre il documento."*

La domanda è respinta; le spese possono compensarsi, stante il contrasto di giurisprudenza sul punto.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda e compensa le spese di lite.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale
Pesaro, 8 ottobre 2015

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*